



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 164		PIANO DI STABILIZZAZIONE DEL PRECARIATO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N° 150 DEL 11.11.2009. INDIRIZZI DI GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA L.R. N° 3/2009.
Data 20/12/2012	OGGETTO:	

L'anno duemiladodici il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **15.30** e proseguo presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		7	1

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Raffaele Cossu

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27 del 18 agosto 2009, il Consiglio regionale approvava le "Disposizioni per il superamento del precariato" *riportate nell'art. 3 della legge*;
- in particolare la suddetta norma all'art. 3 prevedeva:
 - Comma 1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non

costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

- Comma 2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale.
- Comma 3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.
- Comma 4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.
- Comma 7. *I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente decreto.*

ATTESO CHE:

- Il Comune di Sinnai ha proceduto ad approvare il proprio programma di stabilizzazione con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 14.11.2009 come riportato nell'allegato "A" della medesima deliberazione;
- Con determinazione n. 773 del 28 dicembre 2009 adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori pubblici del Comune di Sinnai, ad oggetto "Cantiere per l'occupazione Verde 2009 – Proroga Capo Cantiere" veniva prorogato il rapporto di lavoro in essere dal 01.01.2010 al 30.06.2010;

RICHIAMATE le deliberazione della G.R. n. 6/21 del 12 febbraio 2010 e n° 12/43 del 25 marzo 2010 che fornivano chiarimenti e interpretazioni agli enti locali riguardo al procedimento di stabilizzazione sopra richiamato;

PRECISATO CHE in forza della suddetta normativa regionale e della deliberazione n° 150 del 14/11/2009, con deliberazione della Giunta comunale n° 104 del 29.06.2010 si procedeva a riapprovare il progetto di Cantiere per l'occupazione denominato "Verde Pubblico 2010 – Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti – Potenziamento e cura del verde", prevedendo la proroga del contratto a termine del Capo-Cantiere, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione avvalendosi di quanto previsto dal comma 7) del medesimo Art. 3 della L.R. n° 3 del 07/08/2009;

APPURATO CHE:

- con determinazione n. 370 del 30 giugno 2010 adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori pubblici del Comune di Sinnai, ad oggetto “Cantiere per l'occupazione Verde 2010 – Proroga Capo Cantiere” si procedeva alla proroga del rapporto di lavoro presso il cantiere verde ai sensi del comma 7) del medesimo Art. 3 della L.R. n° 3 del 07/08/2009 fino al completamento della stabilizzazione.
- con lo stesso atto si disponeva che la spesa relativa alla proroga del rapporto fosse finanziata con i fondi regionali annualità 2010 iscritti nel bilancio 2010 per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010 e per i successivi anni ai rispettivi capitoli di bilancio.
- si procedeva alla comunicazione obbligatoria UNIFICATO LAV alla Regione Autonoma della Sardegna, nella quale si indicava quale data di fine proroga del rapporto con il predetto lavoratore la data del 30.06.2013;

CONSIDERATO CHE successivamente:

- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 7 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.07.2010, annullava le disposizioni della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, commi 2 e 3;
- il Consiglio regionale in data 19.01.2011 approvava la Legge Regionale n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)” confermando l'intenzione di finanziare programmi di stabilizzazione del personale precario degli enti locali;
- la Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 23/02/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.02.2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma della Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1.

PRECISATO CHE al fine di analizzare la complessa problematica si procedeva ad affidare un incarico di consulenza per supportare il Settore Affari Generali e Personale di questo Ente, che riscontrava con nota prot. n 17200, del 25/10/2012;

VALUTATO CHE:

- La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che disciplinavano la stabilizzazione dei lavoratori precari presso gli enti locali ha rilevanza anche con riferimento alla proroga del contratto a termine del Capo Cantiere prevista nella determinazione n. 370 del 30.6.2010 ma tuttavia non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” secondo il quale “I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente decreto”.
- È evidente che, stante l'attuale normativa, la stabilizzazione presso gli enti locali non potrà essere "completata".

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale deve ora analizzare e assumere determinazioni in merito, al fine di fornire indirizzi di governo alla struttura burocratica;

VALUTATO CHE - facendo propria anche l'indicazione della Direzione Generale dell'Area Legale della Presidenza della Regione Sardegna (Parere Prot. n° 8466 del 30.08.2010) -:

- secondo costante giurisprudenza amministrativa gli atti adottati in esecuzione della normativa poi dichiarata incostituzionale sono qualificabili come viziati in via derivata e quindi riconducibili al regime dell'annullabilità, dato che, nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità, risultavano conformi alla norma vigente (non ancora dichiarata incostituzionale) e pertanto legittimi.

- la relativa illegittimità derivata pone pertanto il problema del loro annullamento, o meno, in autotutela, finalizzato al ripristino della legalità. A tal fine, si evidenzia come l'annullamento d'ufficio degli atti adottati, secondo recente dottrina, anche quando l'atto risulti viziato per incostituzionalità derivata, conservi la propria natura discrezionale e non si ponga come doveroso. Le vicende che riguardano ed investono le norme non producono effetti necessari e automatici sugli atti, potendo l'amministrazione tenere in considerazione, oltre alla legalità, altri principi e interessi anch'essi di rilevanza costituzionale, quali l'affidamento dei terzi, la certezza del diritto.

ATTESO CHE l'azione di autotutela dell'Amministrazione Comunale riguarderebbe la risoluzione del rapporto di lavoro con il capo cantiere e potrebbe dare origine ad un contenzioso con il medesimo considerato il fatto che nella comunicazione obbligatoria Unificato LAV è stata indicata quale data di cessazione del rapporto il 30 giugno 2013;

RAVVISATA la necessità di regolarizzare la posizione debitoria dell'ente maturata nei confronti del suddetto lavoratore;

PRESO ATTO che la spesa del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato:

- quantificata a far data dal 01.06.2012 e sino al 31.12.2012 in circa € 24.000,00, secondo le seguenti voci: € 16.500,00 dovute alla Retribuzione, € 6.000,00 dovute agli oneri riflessi ed € 1.500,00 dovuta all'IRAP, può trovare copertura finanziaria tramite prelevamento dal fondo di riserva, dando atto che la somma rientra nel limite del 50% della spesa del personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009;
- quantificata dal 01.01.2013 al 30.06.2013 in circa 22.500,00 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP sarà prevista in sede di predisposizione del bilancio 2013;

RITENUTO NECESSARIO proporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione della spesa, relativa all'anno 2012, maturata al di fuori delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale e del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto che, allo stato attuale, il processo di stabilizzazione avviato con deliberazione della G.C. n° 150 del 14.11.2009 non potrà essere "completato" in quanto dichiarato incostituzionale dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 235 del 7 luglio 2010 e n. 30 del 23/02/2012.
2. di confermare, al fine di escludere l'insorgere di possibili contenziosi, l'efficacia degli atti posti in essere dall'amministrazione comunale riguardo alla proroga del rapporto di lavoro instaurato con il capo cantiere sino al 30.06.2013 in forza del comma 7 dell'art. 3 della L.R. n° 3/2009 non espunto dall'ordinamento giuridico italiano;
3. di dare atto che la spesa del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato:
 - 3.1. quantificata a far data dal 01.06.2012 e sino al 31.12.2012 in circa € 24.000,00, secondo le seguenti voci: € 16.500,00 dovute alla Retribuzione, € 6.000,00 dovute agli oneri riflessi ed € 1.500,00 dovuta all'IRAP, può trovare copertura finanziaria tramite prelevamento dal

fondo di riserva, dando atto che la somma rientra nel limite del 50% della spesa del personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009;

3.2. quantificata dal 01.01.2013 al 30.06.2013 in circa 22.500,00 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP sarà prevista in sede di predisposizione del bilancio 2013;

4. di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione della spesa, relativa all'anno 2012, maturata al di fuori delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.
5. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 19/12/2012

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Personale**

F.to Dott. Simone Farris

**Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Tecnologici**

F.to Ing. Luisa Cocco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 19/12/2012

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Rag.ra Consuelo Carta

OGGETTO:

PIANO DI STABILIZZAZIONE DEL PRECARIATO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N° 150 DEL 11.11.2009. INDIRIZZI DI GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA L.R. N° 3/2009.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 21/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 21/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 21/12/2012

Il Funzionario incaricato
Dott. Simone Farris